



# CITTA' DI GRAVELLONA TOCE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 169 del 04-12-2019

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2020-2022: PROVVEDIMENTI PROPEDEUTICI ALLA SUA FORMAZIONE ED APPROVAZIONE. DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2020.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **quattro** del mese di **dicembre** alle ore **18:10**, nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
<b>Morandi Giovanni</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Di Titta Anna</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Franchi Maria Cristina</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>Birocco Roberto</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>Ciana Paolo</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

**Totale Presenti 5, Assenti 0**

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Marco Stoppini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dr. Morandi Giovanni** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2020.  
Del. G.C. n. del 04.12.2019

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(C.O.S.A.P.) approvato con delibera di C.C. n. 9 del 16/03/2011;

**VISTO** il comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2006 in forza del quale gli Enti deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza;

**VISTO** il comma suddetto il quale stabilisce che:  
- gli enti possono deliberare le Tariffe dei tributi entro i termini previsti da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione;  
- qualora deliberate, entro i suddetti termini, oltre il 1° gennaio dell'anno di riferimento, hanno comunque efficacia da tale data;

**VISTO** il comma 4 dell'art. 43 del Regolamento comunale sulla C.O.S.A.P., il quale stabilisce che le tariffe possono essere aggiornate dalla Giunta Comunale, con apposito atto, entro i termini stabiliti dalla Legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

**CONSIDERATO** che appare necessario, nell'ambito della difficile situazione finanziaria in cui versano gli operatori economici, a causa della crisi finanziaria in atto, confermare le medesime tariffe COSAP anche per l'anno d'imposta 2020;

VISTO il D.L. n. 16 del 6.03.2014 convertito con la Legge n. 68 del 2.05.2014;

VISTO il D.L. n. 66 del 24.04.2014 convertito con la Legge n. 89 del 23.06.2014;

VISTA la Legge n. 56 del 7.04.2014;

VISTO il D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito con la Legge n. 114 del 11.08.2014;

**RICHIAMATO** l'art. 1 comma 26 della L. 208 (legge di stabilità 2016) il quale dispone che "al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria...per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

**DATO ATTO** che il disegno di legge di stabilità 2017, presentato il 29 ottobre 2016, all'articolo 10 rubricato "Proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017" dispone: "1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»";

**RICHIAMATI:**

- il comma 169 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 che recita: "Gli

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RITENUTO di:

- Non dover apportare variazioni alla natura dell'entrata;
- Confermare per l'anno 2020 le tariffe già approvate nella precedente annualità con Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 05.12.2018,

**VISTI** gli art. 42, 48, 50 e 54 del T.U Enti Locali, in ordine alla competenza degli organi comunali;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art.172 lettera e) del precitato T.U.E.L., il presente provvedimento costituisce allegato al Bilancio di previsione 2019;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica e contabile

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;

## **DELIBERA**

1. Di confermare per l'anno 2020 le tariffe relative al Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) come da allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto comunque che le tariffe relative al Canone in questione si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 2020.

3. Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

## TARIFFE RELATIVE AL CANONE PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) - Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.  
Per ogni metro quadrato e per anno solare:

Categoria prima..... € 22,27  
Categoria seconda..... € 19,49

B) - Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.  
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 20% ):

Categoria prima..... € 17,82  
Categoria seconda..... € 15,58

C) - Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.  
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%):

Categoria prima..... € 6,68  
Categoria seconda..... € 5,84

D) - Occupazione con passi carrabili.  
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima..... € 11,14  
Categoria seconda..... € 9,74

E) - Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.  
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 60%):

Categoria prima..... € 8,90  
Categoria seconda..... € 7,79

F) - Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull' area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 60%):

Categoria prima.....	€ 8,90
Categoria seconda.....	€ 7,79

G) - Passi carrabili costruiti dal Comune che sulla base di elementi di carattere oggettivo risultino non utilizzabili e comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell' immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 60%):

Categoria prima.....	€ 8,90
Categoria seconda.....	€ 7,79

H) - Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A).

I) - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzati con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.

Il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari ad € 0,77 (art. 63, comma 2, lett. f), n. 1) D. Lgs. 15.12.1997, n. 446). Tale importo è rivalutato annualmente in base all' indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell' anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell' anno precedente (art. 63, comma 2, lett. f), n. 4) D. Lgs. 15.12.1997, n. 446).

In ogni caso l' ammontare complessivo dei canoni dovuti al Comune non può essere inferiore ad € 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi (art. 63, comma 2, lett. f), n. 3) D. Lgs. 15.12.1997, n. 446).

L) - Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

Il canone è dovuto nella misura annua complessiva determinata come segue, a prescindere dalla consistenza delle occupazioni:

Categoria prima.....	€ 27,84
Categoria seconda.....	€ 22,27

M) - Occupazioni con seggiovie e funivie fino ad un massimo di 5 km. lineari e per anno:

Categoria prima.....	€ 66,82
Categoria seconda.....	€ 55,69

per ogni km. lineare o frazione superiore a 5 km. lineari:

Categoria prima.....	€ 13,92
----------------------	---------

Categoria seconda..... € 11,14

N) - Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato .....	€ 11,14
Zona limitrofa .....	€ 8,35
Sobborghi e zone periferiche .....	€ 5,56

O) - Distributori di carburante:

occupazioni di suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell' acqua e dell' aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su una superficie non superiore ai 4 metri quadrati

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato .....	€ 33,41
Zona limitrofa .....	€ 27,84
Sobborghi e zone periferiche .....	€ 16,69
Frazioni .....	€ 5,56

Il canone è applicato per i distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa una tolleranza del 5% sulla misura di capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura sopra stabilita viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

P) - Occupazioni per installazioni, insegne ed impianti pubblicitari, vetrine, mostre e simili, di cui all' art. 19 del Regolamento Cosap tariffa dal 01.01.2017 di Euro 60,00 per mq. espositivo, con riduzione del 40% della tariffa solo per la parte eccedente i 3 mq.

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

## TARIFFE

**Per categorie di aree per ogni mq. e per giorno, in base alla durata delle occupazioni, salvo diversa indicazione.**

### Occupazioni temporanee di suolo pubblico

per ogni mq. per giorno:

Categoria prima .....	€ 1,38
Categoria seconda .....	€ 1,17

1) - La tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee è rapportata ai tempi di occupazione con le seguenti riduzioni:

- del 30% se l'occupazione si protrae per non più di sette ore continuative nella giornata;
- del 20% se l'occupazione si protrae per non più di diciotto ore continuative nella giornata.

Per le occupazioni superiori alle diciotto ore, si applica la tariffa giornaliera senza riduzioni.

2) - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa è ridotta del quaranta per cento. Alle occupazioni di durata superiore a trenta giorni si applica una ulteriore riduzione tariffaria del cinquanta per cento. In caso di proroga dell'atto di concessione, le riduzioni di cui al presente comma sono applicate avendo riguardo alla durata complessiva dell'occupazione.

Nel caso di occupazioni derivanti dall'esecuzione di lavori edili o stradali appaltati da Regione, Provincia o da altri Enti Pubblici non economici le superficie sono calcolate in ragione:

- del 50% fino a 100 m<sup>2</sup>;
- del 25% per la parte eccedente i 100 m<sup>2</sup> e fino a 1.000 m<sup>2</sup>;
- del 10% per la parte eccedente i 1.000 m<sup>2</sup>

3) - Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni, attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applicano le tariffe di cui ai precedenti punti, maggiorate del 10 per cento.

Per le occupazioni effettuate da commercianti ambulanti non titolari di posteggio (spuntisti) la tariffa è di Euro 10,00 al giorno/forfettaria.

4) - Le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte:

- a) - del 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

b) - del 50 per cento per le occupazione realizzate per l' esercizio dell' attività edilizia;

c) - del 70 per cento per le occupazioni effettuate con tende o simili;

d) - dell' 80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Le superfici occupate sono computate secondo i criteri disposti dall' art. 47, comma 2 del Regolamento Comunale.

e) - del 50 per cento per le occupazioni per i fini di cui all' art. 46 del D. Lgs. 507/93 (occupazioni temporanee del suolo e soprassuolo con condutture, impianti in genere, etc.).

5) - Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, ove gestite in forma diretta, la tariffa ordinaria è ridotta del 30 per cento

Categoria prima .....	€ 0,97
Categoria seconda .....	€ 0,83

6) - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell' 80%

Categoria prima .....	€ 0,28
Categoria seconda .....	€ 0,24

7) - Per le occupazioni temporanee del sottosuolo o del soprassuolo stradale di cui all' art. 46 del D. Lgs. 507/1993 e seguenti modifiche ed integrazioni, il canone è determinato in misura forfettaria, in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, come segue:

a) - fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.

Categoria prima .....	€ 11,14
Categoria seconda .....	€ 8,36

b) - oltre un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. il canone è maggiorato del 50 per cento

Categoria prima .....	€ 16,70
Categoria seconda .....	€ 12,53

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 giorni il canone è maggiorato nelle seguenti misure percentuali:

a) - da 31 fino a 90 giorni il canone è maggiorato del 30%

Categoria prima ..... € 14,48  
Categoria seconda ..... € 10,86

b) - oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni è maggiorato del 50%

Categoria prima ..... € 16,70  
Categoria seconda ..... € 12,53

c) - di durata superiore a 180 giorni è maggiorata del 100%

Categoria prima ..... € 22,27  
Categoria seconda ..... € 16,70

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all' anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

\* \* \* \* \*



Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 03-12-2019

Il Responsabile del Servizio  
F.to Mario Zoia

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 03-12-2019

Il Responsabile del Servizio  
F.to Elena Lagostina



Letto, confermato e sottoscritto  
In originale firmati

**IL PRESIDENTE**  
F.to Giovanni Morandi

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
F.to Anna Di Titta

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Marco Stoppini

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, il giorno 10-12-2019, all'Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web: [www.comune.gravellonatoce.vb.it](http://www.comune.gravellonatoce.vb.it) per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, Legge 69/2009 e s.m.i.

Gravellona Toce, li 10-12-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Marco Stoppini

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Gravellona Toce, li 10-12-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott. Marco Stoppini)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 – COMMA 3 – D. LGS. N. 267/2000)**

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Esecutiva a decorrere dal decimo giorno di pubblicazione (art. 134 - comma 3 -D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Gravellona Toce, li 10-12-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Marco Stoppini